928/2010 R
Cron. 73
V° Si notifichi
1) Avv. Bisagna Giorgio
2) Questura PA - Ufficio Immigrazione

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile e per i minorenni - costituita dai signori:

Dr. Rocco Camerata Scovazzo — Presidente
Dr. Daniela Pellingra — Consigliere
Dr. Gioacchino Mitra — Consigliere rel. ed est.
Dr. Irene Nuzzo — Componente onorario
Dr. Elio Maria Vancheri — Componente onorario
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 928/010 del R.G. V.G. di questa Corte di Appello a seguito di reclamo presentato

DA

N E H ~~Nasrallah El Houssine~~, nato in Marocco il 27 gennaio 1970, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. Giorgio Bisagna;

CON L'INTERVENTO DEL P.G., che ha CHIESTO L'ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO

Con decreto del 20 ottobre 2010, il Tribunale per i minorenni di Palermo rigettava l'istanza di autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale presentata da ~~Nasrallah El Houssine~~, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle due figlie minori, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Leg.vo n. 286/1998.

Avverso l'anzidetto provvedimento ha proposto reclamo ~~Nasrallah El Houssine~~, chiedendo di essere autorizzato a permanere in Italia per un periodo di almeno cinque anni.

La Corte osserva che il reclamo si ravvisa fondato.

In effetti, a carico del reclamante risultano tre condanne penali per vendita di prodotti contraffatti, ma si tratta di fatti risalenti nel tempo (commessi fino all'anno 2003) e che non destano grave allarme sociale.

In tale situazione, le condanne riportate dal reclamante non possono considerarsi ostative all'accoglimento della richiesta, dovendosi condividere le considerazioni difensive in merito alla sussistenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 31 del D. Leg.vo n. 286/1998: il reclamante è padre di due figlie minori, la più giovane delle quali è nata il 5 luglio 2000, e si ritiene che l'eventuale assenza del padre inciderebbe negativamente su un armonico sviluppo psicofisico delle figlie minori.

D'altronde, deve tenersi conto di alcune recenti pronunce della Corte di cassazione (vedasi Cassazione civ., sezione I, ord. n. 823 del 19.1.2010 e Cassazione civ. sez. I del 26 giugno 2009), che hanno interpretato " in bonam partem " le regole contenute nell'art. 31 del D. Leg.vo n. 286/1998, facendo esplicito riferimento ad alcune statuizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Alla stregua del menzionato orientamento giurisprudenziale (citato anche dalla difesa nel reclamo), la Corte ritiene di autorizzare il reclamante, per gravi motivi connessi allo sviluppo fisico delle figlie, a permanere nel territorio italiano per un periodo di anni cinque.

Peraltro, giova rilevare che non sono previsti specifici limiti temporali per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 D. Leg.vo

286/1998, che può essere concessa " *per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni* " del menzionato Testo Unico.

Il decreto impugnato deve essere, dunque, riformato.

In considerazione della natura non contenziosa del procedimento e dell'esito del reclamo, si lasciano le spese processuali a carico del reclamante.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 31 del D. Leg.vo n. 286/1998;

in riforma del decreto emesso il 20 ottobre 2010 da Tribunale per i minorenni di Palermo, AUTORIZZA la permanenza nel territorio italiano, per un periodo di ANNI CINQUE, del reclamante ~~Nasrallah EL Houssine,~~ nato in Marocco il 27 gennaio 1970.

Lascia a carico del reclamante le spese processuali da lui sostenute.

Si comunichi alle parti, nonché alla rappresentanza diplomatica o consolare del Marocco ed al Questore di Palermo, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Palermo, 4 febbraio 2011.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
PA 19 FEB. 2011
Il cancelliere
Criscione Giovanna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PA 19 FEB. 2011
IL CANCELLIERE
Giovanna Criscione